



COMUNE DI TISSI

Provincia di Sassari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

DEL COMUNE DI TISSI

a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione

Premessa

Il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Tissi, d'ora in avanti denominato anche "Codice", è adottato ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come riformulato dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012, del Codice di comportamento nazionale approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e secondo le linee guida dettate dalla delibera della CIVIT (ora A.N.AC.) n. 75/2013. Il D.P.R. n. 62/2013, che introduce il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è attuativo della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

È indubbio che il legislatore abbia configurato il Codice di comportamento come un importante strumento anti-corruzione, considerando il termine "corruzione" in una accezione più ampia rispetto alle fattispecie di reato disciplinate dal codice penale e ravvisandola pertanto in tutti i comportamenti, da parte di chi svolge funzioni pubbliche, tendenti a sacrificare il perseguimento dell'interesse della collettività a vantaggio di interessi privati.

A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione. Conseguentemente del codice decentrato approvato dal Comune di Tissi si terrà conto in sede di aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che il nostro Ente ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2014.

Le fonti del codice

Dopo essere stato adottato in forma pubblicistica con Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, il codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici è stato poi privatizzato entrando a far parte della contrattazione collettiva nazionale: per il comparto Regioni - Autonomie locali esso si trova allegato al CCNL 22.01.2004.

Con il D.P.R. n. 62/2013, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è tornato ad essere fonte di natura pubblicistica, emanato unilateralmente dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Tuttavia, il potere unilaterale del governo in questo campo è stato in qualche modo mitigato dalla possibilità data (e nel contempo dall'obbligo imposto) agli enti locali di adattare il codice di comportamento generale fissato dal citato D.P.R. alla propria specifica realtà territoriale e alle dimensioni dell'Ente.

Tale adattamento è consentito dal dettato del comma 5 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale impone a ciascuna pubblica amministrazione di definire con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'organismo di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale.

In ogni caso, le norme contenute nel codice nazionale (entrato in vigore il 19 giugno 2013) sono direttamente applicabili ai dipendenti pubblici a prescindere dal loro recepimento nei codici decentrati.

Perciò, le previsioni del codice generale sostituiscono automaticamente tutte le contrastanti o diverse disposizioni dei Codici attualmente in vigore nelle pubbliche amministrazioni, rinvenibili nei regolamenti o nella contrattazione collettiva.

Per supportare ciascuna amministrazione nella redazione del proprio codice di comportamento decentrato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.) ha emanato la Delibera n. 75/2013 che contiene le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, delle quali si è tenuto conto nell'elaborazione del Codice decentrato del Comune di Tissi.

Contenuto del Codice

Il Codice di comportamento del Comune di Tissi si compone di dodici articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice generale, ma non ne ripetono il contenuto delle corrispondenti norme, bensì integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate.

Nella stesura del provvedimento, da un lato, si è evitato di appesantire il testo con rinvii alle norme del codice nazionale, preferendo riportarne le disposizioni al fine di evitare il rischio di possibili perplessità applicative dovute alla riproduzione dello stesso dettato normativo in più fonti di differente livello gerarchico. Dall'altro lato, si sono introdotte alcune disposizioni di dettaglio che integrano ed esplicitano quanto disciplinato dal D.P.R. n. 62/2013.

Si riportano di seguito sommariamente i contenuti dei singoli articoli del Codice.

Art. 1 - Oggetto

L'articolo 1 individua i soggetti destinatari del Codice, estendendone l'applicazione anche ai collaboratori dell'Ente, ai Lavoratori socialmente utili (LSU) e ai Lavoratori in pubblico utilizzo (LPU), ma anche ai dipendenti e collaboratori delle società controllate e delle società che svolgono attività per conto dell'Ente.

Art. 2 - Adozione e pubblicità

L'articolo detta disposizioni particolari in tema di adozione, di pubblicazione e diffusione del codice, in attuazione di quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013. Il Codice è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentito il nucleo di valutazione (che esprime parere preventivo) e i soggetti sindacali. Il documento è, altresì, trasmesso ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa perché possano esprimersi in merito.

I cittadini e le associazioni di cittadini presenti sul territorio possono partecipare alla definizione dei contenuti del codice presentando osservazioni o proposte all'ipotesi di codice resa pubblica prima della sua approvazione sul sito internet dell'Ente, unitamente ad apposito avviso contenente le modalità e il termine per la partecipazione.

Una volta approvato dalla Giunta Comunale, il Codice è pubblicato permanentemente in apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale, per la sua consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 3 - Responsabile per la prevenzione della corruzione

L'articolo 3 definisce le funzioni e i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in questa materia, che consistono in particolare nella proposta del Codice e delle eventuali modifiche allo stesso, nella diffusione della conoscenza dei suoi contenuti e nel monitoraggio della sua attuazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizza i dati del monitoraggio per formulare eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte e segnala le violazioni riscontrate all'Ufficio Procedimenti disciplinari e - nelle ipotesi in cui si ravvisino profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile o penale - anche all'autorità giudiziaria.

Art. 4 - Nucleo di valutazione

L'articolo riporta i compiti del Nucleo di valutazione anche in rapporto al necessario coordinamento tra il Codice di comportamento e gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance.

In particolare il Nucleo rilascia il parere preventivo all'adozione del codice di comportamento e svolge il controllo sull'attuazione del codice da parte dei Responsabili di Servizio titolari di posizione

organizzativa. Il risultato di tale controllo costituisce elemento di valutazione delle performance.

Art. 5 -Ufficio per i procedimenti disciplinari

L'articolo definisce le funzioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, la cui istituzione è obbligatoria per legge, e che concernono il supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa nell'espletamento dei loro compiti in materia di vigilanza sul rispetto e sull'attuazione del codice.

Art. 6 - Sanzioni

L'articolo determina i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni in relazione al rispetto del principio di gradualità e proporzionalità e in rapporto alla gravità della mancanza, e chiarisce che la violazione delle regole dettate dal Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 7 - Regali, compensi e altre utilità

L'articolo ribadisce il divieto di chiedere tanto per sé stessi quanto per soggetti terzi, regali o utilità di altro tipo.

L'interdizione si allarga anche all'accettazione di regali: questi ultimi, infatti, vengono ammessi esclusivamente nell'ipotesi in cui configurino omaggi d'uso di modico valore, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

La disposizione specifica che i regali o altre utilità, di modico valore non possono comunque superare i centocinquanta euro. Tuttavia, ai dipendenti e ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa impegnati nelle attività a più alto rischio di corruzione (individuato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione) e ai dipendenti impegnati nel settore della vigilanza è fatto divieto di ricevere regali o utilità di qualsiasi tipo.

Art. 8 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

L'articolo, rispondendo all'obiettivo di contrastare il sussistere di situazioni di conflitto d'interessi, dispone che i dipendenti, nel caso in cui facciano parte di associazioni le cui sfere d'interesse siano implicate o possano comunque interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, sono tenuti a segnalarlo al proprio Responsabile di Servizio. Il divieto naturalmente non si estende alla partecipazione a partiti politici o sindacati.

Art. 9 - Astensione

L'articolo obbliga i dipendenti ad segnalare per iscritto al proprio responsabile ,ogni condizione di conflitto di interessi anche potenziale I titolari di P.O. danno comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 10 - Titolari di Posizione Organizzativa

Il codice contiene anche uno specifico articolo riservato ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa. Questi ultimi sono tenuti a notificare il possesso di partecipazioni azionarie o, comunque, la detenzione di interessi, anche da parte del coniuge, in società o soggetti che abbiano frequenti relazioni con gli uffici da essi diretti. I Responsabili di Servizio devono fungere da esempio per il restante personale. Ad essi è assegnato il compito di assicurare il benessere per tutti dipendenti, di curarne la formazione e di provvedere ad una equa distribuzione dei carichi di lavoro con riguardo in particolare alla ripartizione delle responsabilità procedurali.

Art. 11 - Altri vincoli

L'articolo contiene diverse prescrizioni quali: Tutela dei dipendenti che effettuano denunce e/o segnalazioni; Adozione da parte dei lavoratori di misure per la tracciabilità documentale dei processi decisionali; Doveri di riservatezza, di assunzione di comportamenti idonei, di attuazione di forme di risparmio (uso carta, energia, ecc.. , nonché l'adozione di comportamenti adeguati e corretti con l'utenza.

Art. 12 - Entrata in vigore

L'articolo contiene disposizioni sull'entrata in vigore del Codice, legata all'efficacia della deliberazione

con la quale è approvato.

La procedura di approvazione

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare:

- sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate nella delibera n. 75/2013 all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);
- la procedura aperta è stata attuata mediante pubblicazione in data 29.11.2013 sul sito internet istituzionale dell'Ente di apposito avviso, unitamente all'allegata ipotesi del Codice, con invito ai portatori di interessi, così detti stakeholder, fra i quali le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Tissi, a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro la data del 09.12.2013;
- l'ipotesi del Codice è stata contestualmente trasmessa ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa e alla Rsu;
- alla data del 09.12.2013 non sono pervenute indicazioni, proposte e suggerimenti, da parte dei soggetti a ciò deputati;
- l'ipotesi definitiva del Codice è stata inoltrata al Nucleo di valutazione che ha fornito il proprio parere obbligatorio in data 17.12.2013, con nota acclarata al protocollo dell'Ente, al n. 4613, con la seguente formulazione "parere favorevole sulla proposta di codice di comportamento integrativo trasmesso dal Comune";
- in data 28.11.2013 è stata inviata copia della proposta del codice ai Responsabili di Servizio e al Sindaco;
- il codice e la presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Comunale, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali" e il relativo link sarà inviato all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
D.ssa Francesca Spissu